

XVIII LEGISLATURA

Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO n. 24 2ª COMMISSIONE PERMANENTE (Giustizia) **INTERROGAZIONI** DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE 94ª seduta: martedì 11 giugno 2019 Presidenza del presidente OSTELLARI

24° Res. Sten. (11 giugno 2019)

INDICE

INTERROGAZIONI	(295) Gabriella GIAMMANCO ed altri
PRESIDENTE	Modifica dell'articolo 609-septies del codice penale in materia di querela della persona offesa per i delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter e 609-quater del medesimo codice
DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE	(335) BERTACCO ed altri. – Istituzione di un fondo per la solidarietà alle vittime dei reati intenzionali violenti
(1200) Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere, approvato dalla Camera dei deputati	(548) Valeria FEDELI ed altri. – Modifiche all'articolo 609-septies del codice penale, concernenti il regime di procedibilità del delitto di atti sessuali con minorenne
(174) Nadia GINETTI ed altri. – Introduzione nel codice penale degli articoli 609-terdecies, 609-quaterdecies e 609-quindecies, nonché disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno dei matrimoni forzati	(662) Stefania PUCCIARELLI ed altri. – Introduzione nel codice penale dei reati di costrizione al matrimonio o all'unione civile, induzione al viaggio finalizzato al matrimonio e costrizione al matrimonio di persona minorenne
(229) Nadia GINETTI ed altri. – Modifica del termine di proponibilità della querela per i reati previsti dall'articolo 609-septies	(Seguito della discussione congiunta e rinvio) PRESIDENTE
e dall'articolo 612-bis del codice penale	ALLEGATO (contiene i testi di seduta) 8

N.B. L'asterisco accanto al nome riportato nell'indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dagli oratori.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Berlusconi Presidente: FI-BP; Fratelli d'Italia: FdI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto: Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PECEB; Misto-PSI. Misto-PSI.

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferraresi.

I lavori hanno inizio alle ore 19,15.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni.

Sarà svolta per prima l'interrogazione 3-00770, presentata dalla senatrice Rossomando.

FERRARESI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, con l'atto di sindacato ispettivo in epigrafe l'onorevole interrogante, nel richiamare l'articolo 7, comma 5, del decreto-legge n. 148 del 2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 172 del 2017, norma fortemente voluta dal ministro Orlando con cui si stabilisce la gratuità degli alloggi collettivi di servizio per gli appartenenti al corpo di Polizia penitenziaria, e il successivo intervento della Direzione generale del personale e delle risorse del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria che, revocando le disposizioni già impartite sulla gratuità degli alloggi in linea con la summenzionata norma, ne ha riconosciuto l'onerosità, disponendo il recupero delle somme arretrate, chiede di sapere che cosa intenda fare il Ministro della giustizia per garantire il pieno rispetto della normativa vigente e mantenere la gratuità dell'alloggio per i poliziotti penitenziari.

Va preliminarmente osservato che il pernottamento in caserma degli agenti del Corpo, dovuto alle turnazioni, è da sempre stato gratuito e resta tale. La gratuità tuttavia si riferisce solo al tempo strettamente necessario all'espletamento dei compiti istituzionali, esauriti i quali il posto letto dovrà essere lasciato libero da ogni effetto personale. Resta dovuta, invece, la corresponsione dei soli oneri accessori (consumi d'acqua, luce, riscaldamento), eccetto il canone, nei soli casi in cui l'utilizzo delle camere di pernottamento sia esclusivo e continuativo. Va altresì evidenziato che il medesimo trattamento vige per gli appartenenti alle altre Forze armate e alla Guardia di finanza.

La lettera circolare 7 gennaio 2019, diramata dalla Direzione generale del personale e delle risorse del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, ha avuto la funzione di porre fine ai dubbi interpretativi dovuti a un'erronea stima in cui il legislatore del 2017 era evidentemente incorso rispetto al numero degli alloggi interessati dal decreto-legge 16 ottobre

2017 n. 148 (800, invece di oltre 4.400), pacificamente evincibile dall'assoluta inadeguatezza della copertura finanziaria prevista in ragione di soli 345.600 euro, a fronte della copertura totale che, se rapportata al numero effettivo di alloggi, avrebbe dovuto ammontare a 1.900.000 euro.

Del resto, la correttezza tecnica di tale assunto trova conforto nel parere reso nell'aprile dello scorso anno dall'Ufficio legislativo, secondo cui: «il legislatore del 2017, nello specificare la gratuità di servizio di pernottamento in caserma di cui al più volte citato articolo 8, comma 4, dell'ordinamento del corpo di Polizia penitenziaria, ha altresì previsto una specifica copertura finanziaria (al comma 6 dell'articolo 7 del decreto-legge n. 148 del 2017) per gli oneri derivanti dalle minori entrate conseguenti all'applicazione della norma che ha introdotto la gratuità. Occorre precisare che tali dubbi avevano cautelativamente indotto a sospendere la riscossione degli oneri accessori dovuti per l'uso degli alloggi collettivi di servizio a partire dal 16 ottobre 2017, ma non ad abolire tale pagamento. Pertanto il provvedimento citato, con decorrenza dal mese di febbraio 2019, non ha fatto altro che ripristinare la trattenuta mensile ordinaria per i suddetti oneri. Inoltre, per recuperare le quote arretrate, che si aggirano in media sui 300-400 euro, è stata concessa al personale la possibilità, su richiesta, di una dilazione di pagamento fino a un massimo di 36 rate, mentre le trattenute mensili per l'utilizzo variano da circa 18 euro fino ad un massimo di 40 euro degli arretrati richiesti.

Da ultimo va evidenziato che, proprio allo scopo di corrispondere quanto più possibile alle esigenze della Polizia penitenziaria, con nota dello scorso 17 maggio, a far data dal mese di giugno e per la durata di quattro mesi, il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ha disposto la sospensione della riscossione degli oneri accessori relativi al periodo ricompreso dal 16 ottobre 2017 al 31 dicembre 2018, nell'ottica di reperire *medio tempore* i fondi necessari a ovviare al pagamento degli arretrati da parte dei concessionari.

ROSSOMANDO (PD). Signor Presidente, diciamo che c'è un millesimo di soddisfazione per questa briciola di sospensione di riscossione degli arretrati dal 16 ottobre 2017 al 31 dicembre 18. Se ho seguito bene – poi rileggerò ovviamente il testo scritto – mi pare di capire che la risposta si aggiri dando una non spiegazione, cioè che si può stare per il tempo strettamente necessario. Ma di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando della Polizia penitenziaria, che non va lì occasionalmente, ma presta servizio in modo continuativo in una struttura notoriamente chiusa. La questione riguarda proprio il personale della Polizia penitenziaria, che – come è noto – per la stragrande maggioranza è composto da persone che vengono da città o sedi sempre abbastanza lontane rispetto alla sede presso la quale prestano servizio.

In conclusione, a me pare che la risposta sia insoddisfacente e che essa metta abbastanza in luce come solo a parole si dica che si vuole fare molto per i vari settori della Polizia, perché fare molto vuol dire anche destinare risorse economiche. Stiamo parlando tra l'altro non di au-

24° Res. Sten. (11 giugno 2019)

menti, ma della gratuità degli alloggi per chi vive una condizione disagiata, perché è un lavoro molto pesante e perché si lavora lontano da casa. Comunque non mancheremo di reiterare le richieste in tal senso.

FERRARESI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Se aveste previsto il costo giusto, non staremmo qui a parlarne.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione 3-00776, da me presentata.

FERRARESI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, con l'atto di sindacato ispettivo in discussione, l'onorevole interrogante chiede di conoscere quali iniziative intenda adottare il Ministro di giustizia per consentire un funzionamento ottimale ed efficiente della corte d'appello di Venezia e del sistema giudiziario veneto, attraverso il potenziamento degli organici a garanzia dello Stato di diritto e della sicurezza dei cittadini.

Preliminarmente merita di essere segnalato l'impegno profuso dall'amministrazione per compensare il progressivo depauperamento del personale determinatosi a seguito dell'interruzione dei concorsi per quasi un
ventennio: le linee d'azione intraprese sul punto dalla Direzione generale
del personale e della formazione del Ministero di giustizia sono state indirizzate a migliorare la funzionalità degli uffici giudiziari mediante il ricorso, in forza delle normative intervenute, a tutte le soluzioni disponibili
per incrementare le risorse umane. Va ricordato che la Corte d'appello di
Venezia si è giovata di nuove assunzioni, attuate sia con le procedure di
mobilità (obbligatoria o volontaria) che si sono succedute negli ultimi
anni, sia mediante concorso pubblico. Non va taciuto che, a seguito del
decreto ministeriale del 14 febbraio 2018, la dotazione organica delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie degli uffici del distretto di Venezia è
stata incrementata di 110 posti di assistente giudiziario, passando dunque
da 342 a 452 unità.

Purtuttavia, essendo convinzione di questo Ministro che sia necessario assicurare a tutti gli uffici giudiziari risorse di personale adeguate a fronteggiare gli onerosi carichi di lavoro, anche sotto il profilo della suddivisione delle qualifiche rivestite, l'occasione è grata per comunicare che, con la legge 30 dicembre 2018 n. 145, questo Ministero è stato autorizzato, in aggiunta alle capacità assunzionali previste a legislazione vigente, ad assumere con contratto a tempo indeterminato personale amministrativo non dirigenziale, nell'arco del triennio 2019-2021, per un contingente di circa 3.000 unità. Nell'ambito di tali misure saranno tenute in debita considerazione le esigenze degli uffici del distretto della corte d'appello di Venezia.

Inoltre, con specifico riguardo al personale della magistratura, va sottolineato che l'aumento della dotazione organica della magistratura si pone come momento essenziale nel perseguimento dell'obiettivo politico-istituzionale di questo Ministro per rendere più efficiente ed efficace il servizio di giustizia. La convinzione che tale obiettivo non possa trovare

compiuta attuazione senza adeguate risorse umane comporta, come conseguenza, la necessità di dotare l'ordine giudiziario di ulteriori consistenti professionalità, che, distribuite tra merito e legittimità, garantiscano un'azione più efficace e confacente alle esigenze di sviluppo del Paese. Va dunque rappresentato che l'articolo 1, comma 379, della legge 30 dicembre 2018 n. 145 (legge di bilancio per l'anno 2019) ha previsto l'aumento del ruolo organico del personale della magistratura ordinaria di 600 unità, disponendo che la tabella B allegata alla legge 5 marzo 1991 n. 71 – da ultimo modificata dall'articolo 6 del decreto-legge 31 agosto 2016 n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016 n. 197 – sia sostituita dalla tabella 2 allegata alla citata legge. Il medesimo articolo ha stabilito inoltre che, con uno o più decreti del Ministro della giustizia, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Consiglio superiore della magistratura, sono rideterminate le piante organiche degli uffici giudiziari.

Orbene, trasmesso nel mese di febbraio lo schema di decreto ministeriale per la rideterminazione della pianta organica degli uffici di legittimità al Consiglio superiore della magistratura per il dovuto parere, è stato istituito il 27 febbraio 2019 un tavolo tecnico per la rideterminazione delle piante organiche degli uffici di merito per tutti i tribunali e su tutto il territorio, il cui lavoro sta procedendo speditamente. Pertanto v'è l'impegno, nell'ambito della già avviata procedura di revisione delle piante organiche dei magistrati, a dare il giusto riconoscimento, come per il personale amministrativo, alle esigenze rappresentate da tutti gli uffici giudiziari, non ultimi quelli del distretto giudiziario di Venezia.

PRESIDENTE. In qualità di interrogante, ringrazio il Sottosegretario e mi dichiaro soddisfatto. Il problema è anche capire dove intervenire, decidendo se fare interventi a pioggia o interventi mirati. Ci sono corti d'appello che magari agiscono da imbuto e quindi è inutile aumentare i tribunali del distretto; a volte bisogna intervenire in modo mirato esattamente lì dove c'è il problema.

Lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno è così esaurito.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

(1200) Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere, approvato dalla Camera dei deputati

(174) Nadia GINETTI ed altri. – Introduzione nel codice penale degli articoli 609-terdecies, 609-quaterdecies e 609-quindecies, nonché disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno dei matrimoni forzati

(229) Nadia GINETTI ed altri. – Modifica del termine di proponibilità della querela per i reati previsti dall'articolo 609-septies e dall'articolo 612-bis del codice penale

(295) Gabriella GIAMMANCO ed altri. – Modifica dell'articolo 609-septies del codice penale in materia di querela della persona offesa per i delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter e 609-quater del medesimo codice

24° Res. Sten. (11 giugno 2019)

(335) BERTACCO ed altri. – Istituzione di un fondo per la solidarietà alle vittime dei reati intenzionali violenti

(548) Valeria FEDELI ed altri. – Modifiche all'articolo 609-septies del codice penale, concernenti il regime di procedibilità del delitto di atti sessuali con minorenne

(662) Stefania PUCCIARELLI ed altri. – Introduzione nel codice penale dei reati di costrizione al matrimonio o all'unione civile, induzione al viaggio finalizzato al matrimonio e costrizione al matrimonio di persona minorenne

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 1200, 174, 229, 195, 335, 548 e 662, sospesa nella seduta pomeridiana del 7 maggio.

Ricordo che nella giornata di oggi si è concluso il ciclo di audizioni. Se tutti siamo d'accordo, proporrei di adottare il disegno di legge n. 1200 come testo base e di fissare il termine per gli emendamenti e gli ordini del giorno entro la fine di questa settimana.

VALENTE (*PD*). Signor Presidente, se lei fosse stato presente alle audizioni, si sarebbe reso conto del fatto che non è possibile fissare il termine entro questa settimana. Se invece il sottosegretario Ferraresi ci comunica, in maniera formale o informale, che non c'è l'intenzione di cambiare questo provvedimento e quindi stiamo solo perdendo tempo, allora possiamo anche fissare il termine entro questa settimana.

PRESIDENTE. Sono stato presente questa mattina, senatrice Valente, non facciamo polemiche.

Propongo pertanto di individuare il disegno di legge n. 1200 come testo base e di fissare il termine per gli emendamenti e gli ordini del giorno per martedì 18 giugno, alle ore 15.

Poiché non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Comunico che, nel corso delle audizioni svoltesi in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, è stata acquisita documentazione che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione nella pagina web della Commissione.

Rinvio il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 19,40.

ALLEGATO

INTERROGAZIONI

ROSSOMANDO. – Al Ministro della giustizia. – Premesso che:

l'articolo 7, comma 5, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, norma fortemente voluta dal Ministro pro tempore della giustizia, Andrea Orlando, stabilisce la gratuità dell'uso degli alloggi collettivi di servizio per gli appartenenti al Corpo di Polizia penitenziaria;

la Direzione generale del personale e delle risorse del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ha fornito una, invero non richiesta, interpretazione «autentica» della norma, con la quale ha revocato le precedenti disposizioni impartite dalla stessa Direzione generale, che ribadivano la gratuità stabilita dalla norma della fruizione degli alloggi ed ha inoltre disposto il recupero delle somme arretrate a titolo di oneri di utilizzo;

tale disposizione non risulta essere condivisibile, considerando che in questo modo si ripristina per via amministrativa la normativa previgente, abrogando una legge dello Stato attraverso una circolare della Direzione generale;

la pretesa di recuperare le somme arretrate, per di più, contrasta col principio del legittimo affidamento nei confronti della pubblica amministrazione;

questi alloggi sono pressoché ovunque entro le mura delle carceri e vengono utilizzati dal personale del Corpo di Polizia penitenziaria, che in grandissima parte lavora lontano dalla propria regione di residenza e che molto spesso lavora anche oltre l'orario del programmato turno di servizio, non essendo pensabile quindi, per ragioni organizzative ed economiche ed anche per lunghi periodi, un rientro quotidiano a casa,

si chiede di sapere che cosa intenda fare il Ministro in indirizzo per garantire il pieno rispetto della normativa vigente e mantenere la gratuità dell'alloggio per i poliziotti penitenziari.

(3-00770)

OSTELLARI. - Al Ministro della giustizia. - Premesso che:

la circoscrizione della Corte d'appello di Venezia ha un'elevata popolazione residente, pari a quasi 5 milioni di abitanti, collocandosi al terzo posto a livello nazionale; una consistente ulteriore presenza di persone si registra sul territorio per ragioni diverse dalla residenza, tra cui il turismo, studio e lavoro;

tutte le persone che insistono sul territorio della Corte d'appello, residenti e non, concorrono a comporre una domanda di amministrazione della giustizia nel distretto territoriale di competenza;

24° RES. STEN. (11 giugno 2019)

il distretto della Corte d'appello di Venezia equivale sostanzialmente all'intera regione del Veneto, territorio nel quale si collocano numerose e importanti realtà imprenditoriali e finanziarie;

è evidente, pertanto, che alla presenza di persone e imprese si associa in modo coessenziale un contenzioso a cui l'organizzazione giudiziaria è chiamata a fare fronte;

risulta tuttavia una consistente carenza degli organici della Corte d'appello di Venezia, del tribunale distrettuale e del tribunale per i minorenni rispetto alle altre realtà italiane, per numero di magistrati;

analoga carenza si registra in seno alla consistenza del personale amministrativo;

ciò fa sì che l'organico disponibile per la Corte d'appello di Venezia non riesca a far fronte alle nuove iscrizioni, che sono in costante aumento, tanto nel settore penale quanto in quello civile;

ciò determina un prolungamento dei giudizi che si traduce inevitabilmente in un contenzioso sull'eccessiva durata del processo, con conseguenti esborsi a carico dello Stato,

si chiede di sapere:

se consti al Ministro in indirizzo che la situazione descritta corrisponda al vero;

quali iniziative intenda intraprendere per far fronte a tale situazione emergenziale nella Corte d'appello di Venezia, nel tribunale distrettuale e nel tribunale per i minorenni.

(3-00776)